

# LEGGE PROVINCIALE 17 maggio 2016, n. 8

## Modificazioni della legge provinciale sulla caccia 1991 relative ai cacciatori delle riserve

IL CONSIGLIO PROVINCIALE  
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
promulga

la seguente legge:

### Art. 1

*Modificazione dell'articolo 16 della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24  
(legge provinciale sulla caccia 1991)*

1. Alla fine della lettera c) del comma 1 dell'articolo 16 della legge provinciale sulla caccia 1991 sono inserite le parole: ", salvo che nei casi previsti dall'articolo 23, comma 6, ove il diritto di voto è esercitato dai soli cacciatori di diritto".

2. La modificazione dell'articolo 16 della legge provinciale sulla caccia 1991, inserita dal comma 1 di questo articolo, si applica dalla data di rinnovo della convenzione prevista dal medesimo articolo 16.

### Art. 2

*Modificazioni dell'articolo 23 della legge provinciale sulla caccia 1991*

1. Nella lettera a) del comma 2 dell'articolo 23 della legge provinciale sulla caccia 1991 le parole: "nel comune o nella frazione nel cui territorio ricade la riserva o, nel caso di riserva intercomunale, in uno dei comuni o frazioni il cui territorio fa parte della riserva stessa" sono sostituite dalle seguenti: "nell'ambito territoriale della riserva".

2. Nella lettera b) del comma 2 dell'articolo 23 della legge provinciale sulla caccia 1991 le parole: "nel comune nel cui territorio ricade la riserva" sono sostituite dalle seguenti: "nell'ambito territoriale della riserva".

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 23 della legge provinciale sulla caccia 1991 è inserito il seguente:

"2 bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4 di questo articolo, limitatamente alla riserva Alpe Flavona, i requisiti previsti dal comma 2 sono maturati con riferimento a uno degli ambiti territoriali delle riserve di Cunevo, Flavon o Terres."

Art. 3  
*Entrata in vigore*

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 17 maggio 2016

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
Ugo Rossi